



Fondazione Milano-Bicocca

STATUTO

"FONDAZIONE UNIVERSITÀ BICOCCA "

TITOLO I

DENOMINAZIONE – NATURA - SEDE - DURATA – SCOPO - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE UNIVERSITÀ BICOCCA**", in forma abbreviata "**FONDAZIONE UNIMIB**" in seguito chiamata semplicemente "Fondazione".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ma dovrà essere comunicato all'organo di controllo delle Fondazioni.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della Fondazione è stabilita sino al 31 dicembre 2044 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Articolo 4 – Natura, Scopo e Oggetto

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

4.2 Lo schema giuridico che regge la presente Fondazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate, è quello della fondazione di partecipazione.

4.3 La finalità generale perseguita dalla Fondazione consiste nel supportare le tre missioni dell'Università di Milano-Bicocca, favorendo il trasferimento tecnologico e delle conoscenze e la produzione di impatto economico, sociale e ambientale per l'ateneo e il territorio.

4.4 In particolare, la Fondazione ha come scopo la realizzazione di iniziative multidisciplinari tese a supportare:

- l'imprenditorialità accademica
- l'alta formazione e il lifelong learning
- i servizi di supporto agli studenti e di orientamento
- il public engagement
- il supporto alla valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale
- il supporto ai servizi di ricerca per le imprese
- la valorizzazione delle grandi attrezzature e piattaforme di ricerca dell'Ateneo.

4.5 La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee ed a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà, in particolare, tener conto:

- della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
- dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
- dei profili innovativi del progetto;
- delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

4.6 In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie



Fondazione Milano-Bicocca

attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

4.7 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

4.8 Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- d) stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

TITOLO II

FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Articolo 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

5.4 In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il fondo di dotazione o di gestione sono indivisibili e intrasmissibili.

Articolo 6 - Fondo di dotazione

6.1 Il Fondo di dotazione iniziale - per il cui valore effettivo si rinvia all'atto costitutivo, contenente anche l'atto di dotazione - è costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai membri della Fondazione in sede di costituzione e di successiva adesione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione.



Articolo 7 - Fondo di gestione

7.1 Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- a) ulteriori contribuzioni dei membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
- b) da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
- c) da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione;
- d) reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;
- e) utili delle società partecipate;
- f) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
- g) ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saranno approvati dagli organi competenti a disciplinare l'attività economica della Fondazione e, comunque, nei limiti derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo 8 - Contributi

8.1 In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, l'Assemblea della Fondazione, con deliberazione adottata con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei membri della Fondazione, potrà, nel rispetto dei limiti previsti dall'atto costitutivo e previa deliberazione favorevole degli organi competenti per ciascun fondatore, chiedere ai membri della Fondazione il versamento di contributi ordinari e/o straordinari.

8.2 Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative.

Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dall'assemblea (con deliberazione assunta con il voto favorevole dei membri della fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti) in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun membro, previa deliberazione positiva degli organi competenti in seno agli stessi fondatori interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti.

8.3 L'obbligazione in forza della quale i membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

TITOLO III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Articolo 9 – Membri Fondatori e Aderenti

9.1 Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori e cioè i soggetti giuridici che hanno perfezionato l'atto costitutivo della Fondazione.

9.2 Sono altresì Membri della Fondazione gli ulteriori Enti che hanno successivamente aderito alla Fondazione stessa sulla base delle modalità e dei termini di cui al presente Statuto. Tali Membri sono definiti Membri Aderenti.

9.3 Possono aderire alla Fondazione i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.

9.4 I Membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 c.c.,



Fondazione Milano-Bicocca

mediante comunicazione scritta, effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Articolo 10 - Procedimento di ammissione

10.1 L'ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto interessato a divenire Membro della Fondazione deve avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei propri requisiti.

TITOLO IV

ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

Articolo 11 - Organi della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Direttore Generale;
- d) l'Assemblea dei membri della Fondazione;
- e) l'Organo di controllo e revisione;
- f) il Comitato scientifico;

11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Comitato scientifico resteranno in carica per 5 anni e, precisamente, fino alla assemblea di approvazione del bilancio del quinto esercizio di carica; i loro componenti rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo.

11.3 Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente della Fondazione e dell'Organo di controllo e revisione decorrerà dalla data della nomina effettuata ai sensi del presente Statuto, ferma restando la durata prevista dal precedente comma 2 del presente articolo.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

12.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) membri determinato dall'Assemblea a norma dell'articolo 18, salvo quanto previsto nel presente articolo.

Ciascun Membro Fondatore avrà diritto di designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

12.2 I diritti particolari di designazione degli amministratori di cui al comma precedente devono essere esercitati per il primo mandato in sede di costituzione della Fondazione, secondo le previsioni dell'atto costitutivo.

Per i successivi mandati la designazione avverrà mediante comunicazione per iscritto alla Fondazione entro 10 giorni dalla scadenza del mandato dei componenti dell'Organo di Amministrazione in carica.

12.3 Ai membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, spettano i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio – adeguatamente documentati – sostenuti in ragione del loro incarico.

L'Assemblea potrà deliberare la corresponsione di eventuali compensi connessi alla carica di consigliere nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, dei principi di contenimento della spesa pubblica e a condizione che non si verifichino situazioni di conflitto di interesse. Gli eventuali importi di cui al presente comma saranno a carico della Fondazione.

Articolo 13 - Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, decadenza ed esclusione

13.1 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari di cui all'art. 2382 e seguenti c.c. deve essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione.



13.2 Ai consiglieri di amministrazione si applicano le limitazioni alla eleggibilità in relazione al disposto dell'art. 2391 c.c. in materia di conflitto di interessi, nonché si applica la normativa di cui all'art. 2391-bis c.c.

I candidati componenti dell'organo amministrativo, unitamente alla dichiarazione di accettazione della eventuale nomina, dovranno presentare una descrizione del proprio curriculum professionale e l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità, decadenza.

13.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta (non computandosi nella determinazione del quorum, il voto del consigliere interessato dal procedimento di esclusione), con provvedimento motivato.

13.4 Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata incapacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, il Membro Fondatore che aveva effettuato la designazione del Consigliere in questione provvederà alla sostituzione; la nuova nomina a seguito della delibera dell'Assemblea sarà efficace fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto ad altri organi. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale.

14.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio;
- b) l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività scientifica;
- c) la proposta all'assemblea di ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la rispettiva qualifica;
- d) la definizione delle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi regolamenti;
- e) la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- f) la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- g) propone all'assemblea la determinazione dell'entità del contributo ordinario dei Membri della Fondazione;
- h) propone all'assemblea la determinazione dell'entità dei contributi straordinari da richiedere ai Membri della Fondazione;
- i) la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- j) l'approvazione delle modifiche di Statuto previo parere non vincolante dell'Assemblea;
- k) la deliberazione di scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione previa informazione ai membri della Fondazione;
- l) la delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- m) la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;
- n) la nomina del Direttore Generale;
- o) nomina i componenti del Comitato scientifico;
- p) ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;
- q) l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;



Fondazione Milano-Bicocca

- r) l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

15.2 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con comunicazione a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti l'ora fissata per la riunione. È attribuita al Presidente la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'adunanza del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, nel rispetto della normativa vigente.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica ad eccezione delle materie di cui alle lettere "l" e "m" di cui all'art. 14.2 per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o audio, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza.

15.5 Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

15.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i membri dell'Organo di Controllo nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.8 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aventi diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 16 - Presidente

16.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su proposta dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca quale Membro Fondatore, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

16.2 Il Presidente può nominare un vice presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

16.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

16.4 Il Presidente, inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- d) sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- e) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli



Fondazione Milano-Bicocca

a ratifica da parte di quest'ultimo nella prima seduta utile.

Articolo 17 – Direttore Generale

17.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Università di Milano-Bicocca ed è scelto fra persone di comprovate qualità e competenze in relazione all'attività dell'ente e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i componenti del medesimo Consiglio di cui all'art. 14 del presente Statuto. Il Direttore Generale non può essere Membro del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Su indirizzo del Presidente, il Direttore Generale istruisce le proposte relative alla programmazione delle attività dell'ente e agli altri argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

17.3 Il Direttore Generale è responsabile della struttura operativa ed esercita i poteri di gestione ordinaria delegati dal Consiglio di Amministrazione, ispirandosi ai principi di eticità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

In particolare:

- a) dà attuazione ai programmi e alle attività dell'ente, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio;
- b) dirige e coordina, nel quadro dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione e con vincolo di bilancio, l'attività dell'ente, destinando a questo scopo le risorse umane, finanziarie e organizzative assegnategli dal Consiglio di Amministrazione;
- c) partecipa con funzione consultiva ma senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) è responsabile dell'amministrazione dei fondi dell'ente e ha la responsabilità tecnica della redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) decide sulla disposizione e l'assunzione del personale, nonché sull'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro; sottoscrive per conto dell'associazione tutti i contratti relativi all'assunzione di personale ed alla stipula di collaborazioni; esercita per conto dell'ente i poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro nei confronti del personale;
- g) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

17.4 Il Direttore Generale resta in carica per il tempo determinato in sede di nomina.

Articolo 18 - Assemblea

18.1 L'Assemblea è composta dai membri della Fondazione.

I membri della Fondazione intervengono in assemblea, in persona del loro legale rappresentante o di specifico incaricato di volta in volta designato.

18.2 Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati anche i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.

18.3 Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Membro della Fondazione in mora con il versamento dei contributi non può esercitare il diritto di voto ed altresì in tal caso esso non è computato ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

18.4 L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Membri della Fondazione.

L'assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, a mezzo PEC o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione. È attribuita all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, nel rispetto della normativa vigente.

18.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza assoluta.

18.6 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.



Fondazione Milano-Bicocca

18.7 L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione.

In particolare, l'assemblea:

- a) esprime parere non vincolante sul bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva la determinazione del Consiglio di Amministrazione in ordine all'entità della richiesta ai Membri della Fondazione del versamento di contributi ordinari e/o straordinari, nei limiti di quanto previsto dall'atto costitutivo e dal precedente articolo 8;
- c) esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- f) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g) procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Statuto;
- h) nomina il Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto;
- i) procede alla nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- j) delibera in merito all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- k) nomina i membri degli organi scientifici;
- l) esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito alle modifiche di statuto;
- m) esprime parere obbligatorio ma non vincolante sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione.

18.8 Ad ogni Membro della Fondazione spetta un voto.

18.9 L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei membri della Fondazione presenti.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea dei Membri della Fondazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione o il segretario.

Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 19 - Organo di controllo e revisione

19.1 La gestione della Fondazione è controllata da un organo collegiale (Collegio Sindacale), per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di società per azioni. L'organo di controllo a struttura collegiale (Collegio Sindacale) è composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti e presieduto da un Magistrato della Corte dei Conti.

19.2 I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.

19.3 L'organo di controllo svolge la funzione di revisione legale dei conti e i suoi membri devono possedere



Fondazione Milano-Bicocca

altresi i requisiti di legge per lo svolgimento della funzione di revisione legale ed essere iscritti nell'apposito albo.

19.4 La funzione di revisione legale della Fondazione, in alternativa, potrà essere svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ed avente i requisiti di legge richiesti per la medesima funzione nell'ambito delle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero da un revisore iscritto nell'apposito albo.

19.5 Alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ed eventualmente del revisore, provvede l'assemblea su proposta dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che in caso di Collegio Sindacale indicherà il componente che avrà il ruolo di Presidente, unitamente alla delibera dei relativi compensi.

Articolo 20 - Rappresentanza

20.1 Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

20.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza compete al Vice-Presidente, se nominato; tale esercizio attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

20.3 In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove non precisato nella delibera di nomina.

TITOLO V

ORGANI SCIENTIFICI

Articolo 21 – Comitato scientifico.

21.1 La Fondazione si doterà di un Comitato scientifico, organo a carattere scientifico con funzioni consultive, composto da 5 componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - LIBRI

Articolo 22 - Bilancio ed utili

22.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di gennaio, il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti c.c.

22.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

22.4 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni, ed adottare i principi contabili previsti per le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

22.5 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di società per azioni in quanto applicabile.

Articolo 23 - Libri

23.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro dei Membri della Fondazione;



Fondazione Milano-Bicocca

- b) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fondazione;
- d) il libro dei verbali dell'Organo di controllo e revisione

TITOLO VII

SCIoglimento - CONTROVERSIE - RINVIO

Articolo 24 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione

24.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

Articolo 25 - Controversie

25.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Membri della Fondazione ovvero tra i Membri della Fondazione e la Fondazione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Articolo 26 - Rinvio

26.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.